

Convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone e Castel Condino

Tra i comuni di:

Storo, con sede ivi in Piazza Europa 5, codice fiscale n. 00285750220, qui rappresentato dal sindaco avv. Luca Turinelli, il quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 6 del 30.03.2017, esecutiva;

Pieve di Bono-Prezzo, con sede ivi in Via Roma, 34, codice fiscale 024014730227 qui rappresentato dal sindaco Attilio Maestri, il quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 7 del 13.04.2017, esecutiva;

Sella Giudicarie, con sede ivi in Piazza Battisti, 1, codice fiscale 02401900226 qui rappresentato dal sindaco Franco Bazzoli, il quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 30 del 30.03.2017, esecutiva;

Bondone, con sede ivi in via Giusti, 48, codice fiscale 00273990226 qui rappresentato dal sindaco Gianni Cimarolli, il quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 4 del 12.04.2017, esecutiva;

Valdaone, con sede ivi in via Lunga, 13, codice fiscale 02362470227 qui rappresentato dal sindaco dott.ssa Ketty Pellizzari, la quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 8 del 27.02.2017, esecutiva;

Castel Condino, con sede ivi in via Cesare Battisti, 14, codice fiscale 86002610227 qui rappresentato dal sindaco Stefano Bagozzi, il quale interviene in esecuzione della deliberazione consiliare n. 5 del 12.04.2017, esecutiva;

Premesso che:

- il servizio bibliotecario ha un ruolo fondamentale per la crescita culturale delle comunità locali, soddisfacendo e al tempo stesso promuovendo le esigenze di informazione, documentazione, lettura e studio, oltre che un'azione di stimolo e sostegno all'attività culturale presente all'interno dei comuni, tale da esigere la disponibilità in misura adeguata di personale dotato di specifica professionalità che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza, nonché investimenti in strumentazione tecnica, attrezzature e mezzi informativi;

- sono inoltre necessarie risorse per la riorganizzazione ed estensione dei servizi erogati, al fine di ampliarne l'accessibilità, e per l'introduzione di nuovi servizi in risposta ad esigenze emergenti; obiettivi, questi, raggiungibili solo attraverso l'unione delle forze, la riorganizzazione e ristrutturazione delle dotazioni interne - già disponibili o, se insufficienti, da potenziare -, la convergenza verso una regolamentazione omogenea all'insegna della semplificazione sia a favore dei cittadini/utenti sia del personale preposto.

- che i consigli comunali con delibere sopra citate hanno recepito e approvata la proposta della conferenza dei sindaci, autorizzando gli stessi alla sottoscrizione della presente;

Tutto ciò premesso e considerato,
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

1304 - 22/05/2017 - Atti privati

Documento firmato digitalmente da: BAZZOLI FRANCO, TURINELLI LUCA, PELLIZZARI
KETTY,
CIMAROLLI GIANNI, ATTILIO MAESTRI, BAGOZZI STEFANO

Art. 1
Premesse

1. La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2
Costituzione

1. I Comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone e Castel Condino, costituiscono un servizio intercomunale per la gestione associata e coordinata del servizio di pubblica lettura.

2. Detto servizio assume la denominazione di «Servizio bibliotecario intercomunale valle del Chiese».

3. La sede principale del servizio è stabilita nel Comune di Storo al quale è conferito il ruolo di ente capofila quale referente e coordinatore.

Art. 3
Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della forma associata.

1. Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio bibliotecario, quale articolazione e parte integrante del Sistema bibliotecario trentino, secondo le disposizioni della presente convenzione e nel rispetto della normativa provinciale in materia, di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 recante « Disciplina delle attività culturali » e successive modifiche e alle sue deliberazioni attuative, al fine di realizzare un'utilizzazione più razionale e ottimale delle risorse, sia umane sia materiali (libri, audiovisivi, multimediali, attrezzature espositive e tecnico informatiche), disponibili e di nuova acquisizione, nonché al fine di aumentare la qualità e capacità di risposta del servizio alle varie componenti della popolazione servita.

2. Il progetto si divide in due grandi parti, la prima riguarda la continuità del servizio bibliotecario e prevede la sostituzione del personale delle singole sedi di biblioteca per ferie, permesso e per brevi periodi di malattia, possibilmente fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo per il solo orario di apertura al pubblico, nelle modalità fissate di anno in anno dalla conferenza dei sindaci. La seconda riguarda la programmazione, l'organizzazione, la gestione di attività culturali e delle iniziative di informazione e comunicazione del servizio.

3. I comuni persegono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio biblioteche e attività culturali. Allo scopo il servizio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- a)allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nei rispettivi comuni;
- b)all'adozione di procedure uniformi;
- c)allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- d)allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;

4. I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma collaborativa sono atti della gestione associata con effetti per i singoli comuni partecipanti.

Art. 4
I responsabili delle biblioteche

1. Il responsabile della biblioteca del comune capofila assume il ruolo di coordinatore della gestione associata ed è il responsabile dei procedimenti di competenza.

2. I responsabili delle biblioteche pubbliche comunali rientranti nella gestione associata del servizio bibliotecario forniscono al responsabile del servizio tutti i pareri tecnici e le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di programmazione e verifica ed elaborano proposte per la conferenza dei sindaci, collaborano con il responsabile del servizio nella programmazione, organizzazione e gestione delle iniziative.

Art. 5
Personale

1. I comuni si impegnano reciprocamente a fornire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni legali e contrattuali, avvalendosi, salvo verifica ad attività iniziata, di professionalità interne.

2. Il coordinatore provvede previa determina a sottoscrivere contratti con ditte abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo i servizi di sostituzione del personale delle biblioteche di Storo, Pieve di Bono-Prezzo e Sella Giudicarie in caso di assenza per ferie, malattia, permessi o altro, fin dal primo giorno di assenza (se l'assenza è programmata) o al massimo dal secondo giorno e per il solo orario di apertura al pubblico e per il servizio di fornitura del personale per la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione e la realizzazione comune delle attività di promozione della lettura e delle iniziative unitarie di informazione e comunicazione al pubblico del servizio bibliotecario. Il rapporto con la ditta esterna sarà regolato da un'apposita convenzione.

3. I congedi e le aspettative vanno programmati ad inizio anno solare per permettere la sostituzione del personale.

Art. 6
Servizio

1. Il servizio da garantire mediante le prestazioni del personale sopra indicato dovrà riguardare:

- a) lo sviluppo delle raccolte mediante l'adozione della carta delle collezioni del Servizio bibliotecario intercomunale;
- b) il coordinamento degli orari di apertura, al fine di garantire la continuità del servizio al pubblico per sei giorni alla settimana;
- c) la programmazione congiunta delle iniziative di promozione della lettura nell'ambito di tutto il bacino d'utenza delle biblioteche;
- d) l'attuazione di iniziative per la diffusione, a livello di sistema, di un'immagine unitaria del servizio bibliotecario;
- e) le iniziative unitarie di informazione e di comunicazione al pubblico sul servizio bibliotecario;
- f) la collaborazione con altri comuni ed enti pubblici per la realizzazione di iniziative di competenza che riguardino anche i comuni convenzionati

Art. 7
Conferenza permanente dei sindaci

1. I comuni concordano di istituire una conferenza permanente dei sindaci o loro delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio. Essa è presieduta da un sindaco o suo delegato, nominato tra i propri membri. La conferenza elegge anche un vice presidente. In assenza del presidente eletto le relative funzioni sono volte dal vice presidente. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato legislativo, salvo revoca o dimissioni.

2. I comuni, sede di biblioteca, dovranno far pervenire alla conferenza dei sindaci, entro il 10 novembre di ogni anno, le proposte elaborate dai rispettivi consigli di biblioteca da inserire nel programma di attività per l'anno successivo.

3. La conferenza dei sindaci elabora e approva il progetto annuale e il programma delle attività del sistema bibliotecario locale, in tempo utile per il loro inserimento nei rispettivi bilanci comunali e comunque non più tardi del 30 novembre di ogni anno.

4. La conferenza dei sindaci approva ogni anno la relazione dell'attività svolta e il rendiconto economico delle spese sostenute nell'anno precedente.

5. Svolge le funzioni di segretario il dipendente responsabile del servizio bibliotecario intercomunale.

6. Spetta alla conferenza dei sindaci:

a) la determinazione degli obiettivi e delle priorità dell'attività del servizio, tenendo in considerazione, a propria discrezione, le indicazioni del responsabile dello stesso;

b) l'approvazione di specifici progetti di promozione culturale;

c) la verifica, almeno una volta l'anno, dell'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del responsabile del servizio dell'andamento della gestione associata;

d) la formulazione di proposte per la risoluzione bonaria di eventuali controversie sorte tra i comuni associati relativamente all'attuazione della presente convenzione.

e) la programmazione di eventuali spese di carattere straordinario, che competerà al comune capofila effettuare con le proprie procedure interne di spesa, da ripartire nella misura di cui all'articolo 8;

7. Per la validità delle decisioni della conferenza dei sindaci sulle questioni di cui sopra è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti vale il voto dei Comuni che concorrono alle spese del servizio soggette a riparto secondo quanto previsto dal successivo articolo 8) in misura almeno pari al 51%.

8. A partire dalla data di attivazione della gestione associata, i consigli di biblioteca esistenti svolgono la loro attività consultiva nei confronti del sindaco o suo delegato in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 8
Riparto dei costi

1. I costi relativi alla gestione del servizio sono sostenuti dai singoli comuni associati per quanto riguarda il personale già in servizio e gli acquisti di beni, servizi e attrezzature destinati alle singole biblioteche. Tali acquisti sono comunque tutti effettuati in maniera coordinata, sotto la supervisione del responsabile del servizio associato, tenuto conto degli obiettivi determinati dalla conferenza dei sindaci.

2. Le spese per l'affidamento alla ditta esterna per la sola sostituzione del personale delle biblioteche in caso di assenza per ferie, permessi o altro attinenti la presente convenzione, sono sostenute dal comune capofila e rimborsate al costo dagli altri comuni beneficiari, sulla base delle ore di sostituzione dei responsabili di biblioteca, stabilite ogni anno dalla conferenza permanente dei sindaci o loro delegati. Anche l'imposta IRAP per le ore di sostituzione dei responsabili delle biblioteche è a carico dei singoli comuni. Le spese relative al personale per l'organizzazione di iniziative comuni, i costi di promozione del servizio e per le iniziative di promozione della lettura per ragazzi e adulti, sono ripartite tra i Comuni aderenti, al netto di eventuali contributi, in base al numero di abitanti residenti al 31 dicembre di ogni anno nei vari comuni aderenti alla gestione associata.

3. Al comune capofila viene riconosciuta, da parte degli altri comuni, una somma forfetaria dell'importo di € 3.500 annui per le spese di gestione e di funzionamento del servizio associato (quali ad esempio i progetti, le determini, gli impegni di spesa, i contratti, le liquidazioni, i rendiconti, ecc.)

4. I costi da ripartire secondo le modalità sopra indicate sono determinati, al netto di eventuali contributi finanziari concessi da soggetti diversi dai Comuni associati per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente articolo 6) ed al netto di eventuali fondi posti volontariamente a disposizione, fuori riparto, per la realizzazione degli stessi progetti, da parte di uno o più dei Comuni associati.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, i Comuni si impegnano a mettere a disposizione i propri beni mobili e immobili occorrenti ed il personale in loro dotazione.

6. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato, sia già posseduti sia di nuova acquisizione, è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la loro proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata.

8. Compete al Comune capofila prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per l'attuazione dei progetti di cui alla lettera c) del precedente articolo 6) e redigere annualmente, sulla base dei dati previsionali, il riparto provvisorio, effettuare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redigere il riparto definitivo e trasmettere tali documenti agli altri Comuni.

9. I comuni di Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone e Castel Condino convenzionati, hanno 30 giorni di tempo per chiedere informazioni, integrazioni o fare osservazioni in merito al rendiconto trasmesso dal comune capofila. Superato tale termine dovranno provvedere entro novanta giorni dalla richiesta, con unica rata annuale a versare l'anticipo per l'anno in corso e la quota di riparto a saldo per l'anno trascorso.

Art. 9
Il segretario comunale

1. I segretari dei comuni svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica e le altre funzioni proprie del ruolo come previsto da norme e leggi.

Art. 10
Durata

1. La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre del 2020. Essa si intende rinnovata

per un ulteriore periodo di 5 anni ove nessuno dei comuni aderenti ne dia disdetta, mediante comunicazione al Comune capofila, con un anticipo di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza; l'eventuale disdetta del Comune capofila dovrà essere comunicata, nello stesso termine, a tutti gli altri comuni aderenti.

2. Ciascun comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

3. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo se verrà comunicato entro il 31 ottobre.

Art. 11
Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della conferenza dei sindaci.

2. Qualora la risoluzione non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

Art. 12
Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i comuni associati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabilite al precedente articolo 8.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. La data del presente atto coincide con l'ultima firma apposta digitalmente.

Il sindaco del Comune di Storo

Il sindaco del Comune di Pieve di Bono-Prezzo

Il sindaco del Comune di Sella Giudicarie

Il sindaco del Comune di Bondone

Il sindaco del Comune di Valdaone

Il sindaco del Comune di Castel Condino